

DISPENSA
“SALUTE e SICUREZZA”



Il decreto legislativo n. 81/2008

Il decreto legislativo n. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza, ha ripreso e accentuato quanto disposto dal precedente D.Lgs. n. 626/94, che introduceva nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:

- la istituzione di figure sostanzialmente nuove, quali quelle del “datore di lavoro”, del "Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione" del “Medico competente” e del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".
- l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi" che possono derivare dai processi lavorativi e dall'ambiente di lavoro;
- l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;
- un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;
- la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell'affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.

Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

- la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
- il rispetto dei principi ergonomici;
- la priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
- la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
- la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.

Definizioni – Domande/Risposte

Come avviene un infortunio?

L'infortunio avviene a seguito di un incidente.

Cosa è un incidente?

È un fatto inatteso negativo che viene a turbare lo svolgimento di un'attività o il normale corso degli eventi.

Perché l'incidente è un fatto inatteso?

perché, come quasi sempre succede, non era stato previsto pur essendo prevedibile o perché, come avviene molto raramente, non era stato previsto perché imprevedibile.

Quali sono le cause dell'incidente?

Le cause sono due, che di solito sono contemporanee:

una è la **causa prossima**: una manovra sbagliata, una disattenzione, una scivolata, un guasto della macchina; l'altra è la **causa remota**: cattiva organizzazione del lavoro, inadeguata formazione e informazione, errata valutazione del rischio, mancanza di una cultura della sicurezza.

Quanti tipi di infortunio ci sono?

Ci sono gli infortuni sul lavoro, gli infortuni domestici che avvengono in casa, gli infortuni che avvengono sulle strade, gli infortuni che avvengono sui mezzi di trasporto, gli infortuni scolastici, ecc. Gli infortuni sul lavoro vengono a volte chiamati semplicemente infortuni.

Cosa è l'infortunio sul lavoro?

Per infortunio sul lavoro si intende il danno fisico che un lavoratore subisce sul posto di lavoro, in occasione del lavoro e per una causa collegata al lavoro svolto.

Cosa è la malattia professionale?

La malattia professionale è il danno fisico o psichico non immediato che un lavoratore subisce sul posto di lavoro, in occasione del lavoro e per causa del lavoro dovuta all'esposizione di agenti

Quali sono gli agenti nocivi?

Sono:

- agenti fisici quali temperatura, calore, umidità, rumore, radiazioni, vibrazioni;
- agenti chimici quali acidi, polveri, sostanze cancerogene;
- agenti biologici quali virus, batteri;
- agenti ergonomici quali stress, mobbing, movimentazione carichi, postura.

Cosa è la tutela della salute?

La tutela della salute è la prevenzione delle malattie professionali o tecnopatie. Il testo unico definisce la salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Cosa è la tutela della sicurezza?

La tutela della sicurezza comprende tutte le misure di prevenzione e protezione contro gli infortuni.

È infortunio anche se il lavoratore si fa male perché si è distratto?

Sì. Quasi tutti gli infortuni avvengono anche perché si è distratti; perciò occorre porre la massima attenzione nelle misure di prevenzione e protezione. Tranne tipi particolari di lavoro, dove non c'è altra possibilità di tutela che porre la massima attenzione (ad esempio entrare in una cabina elettrica dove ci sono conduttori elettrici nudi), il lavoratore deve essere tutelato soprattutto con misure organizzative e tecniche idonee che lo difendano anche dalla sua disattenzione.

La legislazione è la stessa per tutti i tipi di infortunio?

Purtroppo no. Per gli infortuni domestici e su strada la legislazione è molto più blanda. In questi infortuni non c'è la figura del datore di lavoro che mette a rischio la vita di un lavoratore ma c'è un cittadino che mette a rischio, con proprie scelte, la propria vita.

Cosa succede se il lavoratore si infortuna andando al lavoro o tornando dal lavoro?

In questo caso il datore di lavoro non ha nessuna colpa, non verrà cioè accusato di omicidio colposo se l'infortunio avviene fuori dal recinto aziendale. Il lavoratore è comunque tutelato anche per questo tipo di infortunio chiamato "in itinere".

Il lavoratore in itinere è sempre assistito?

Solo se la condotta del lavoratore si è mantenuta prudente e diligente "da buon padre di famiglia", se non si sono fatte soste intermedie e deviazioni per motivi privati non necessitati, se, con uso del mezzo privato, l'uso del mezzo privato era stato autorizzato dall'azienda o necessitato dalla mancanza di mezzi pubblici o da altri motivi.

Qual è la differenza tra pericolo e rischio?

Il pericolo è un modo di essere dannoso di una sostanza, ad esempio un acido, di una macchina, ad esempio una sega, di una situazione di lavoro, ad esempio una stanza riempita di fusti di benzina, di un modo di comportarsi, ad esempio camminare su una fune tesa. Il rischio invece nasce quando contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un lavoratore esposto.

L'acido per un lavoratore è un pericolo?

L'acido è un pericolo per tutti gli esseri viventi, uomini, animali e piante, perché la natura gli ha dato la possibilità di corrodere ogni cosa.

L'acido poiché è un pericolo può provocare un infortunio?

No, l'acido può corrodere non perché è un pericolo, altrimenti corroderebbe sempre i lavoratori, ma solo quando è un rischio.

Cosa è la protezione?

La protezione consiste nel proteggere il lavoratore con schermi, apposito abbigliamento, attrezzature e facendo in modo che il danno sia accettabile se accade l'infortunio.

È meglio la protezione della prevenzione?

No, se si vuole avere la certezza di non essere infilzato dal cavaliere avversario non è sufficiente indossare una robusta armatura ma non si deve proprio partecipare al torneo. Cioè la prevenzione, eliminare il pericolo, è meglio della protezione, far rimanere il pericolo e diminuire il danno. Naturalmente è opportuno fare contemporaneamente la prevenzione e la protezione. Allontanarsi dal torneo rimanendo però ai margini del campo potrebbe non essere sufficiente: meglio indossare comunque l'armatura nel caso che arrivi una freccia vagante.

Il rischio come è definito?

Per definire il rischio bisogna prima di tutto accertare se esiste un pericolo a cui il lavoratore è esposto. Se esiste un pericolo in una certa situazione lavorativa, il rischio R viene definito come il prodotto della probabilità P di farsi male in questa determinata situazione lavorativa con la grandezza del danno (D o M) che si subirà: $R = P \times D$ oppure $R = P \times M$.

Come si fa a calcolare la probabilità?

La probabilità si valuta secondo l'esperienza ed eventuali banche dati.

Usualmente si assegnano alla probabilità quattro valori numerici: 1 - 2 - 3 - 4 a seconda se si ritiene il fatto improbabile – poco probabile - probabile - altamente probabile.

Valore 4 = ALTAMENTE PROBABILE

Correlazione diretta tra mancanza e verificarsi del danno ipotizzato; Conoscenza di danni provocati dalla stessa mancanza; Il verificarsi risulterebbe “normale”.

Valore 3 = PROBABILE

Danno probabile pur se non diretto o automatico; Conoscenza di episodi di correlazione tra mancanza e danno; Il verificarsi provocherebbe “una moderata sorpresa”.

Valore 2 = POCO PROBABILE

La mancanza rilevata può provocare danni solo in circostanze “sfortunate” di eventi; Sono noti solo rarissimi casi verificatisi; Il verificarsi susciterebbe grande sorpresa.

Valore 1 = IMPROBABILE

La mancanza rilevata può provocare danni per concomitanza di più eventi poco probabili e interdipendenti; Non sono noti episodi già verificatisi; Il verificarsi susciterebbe “incredulità”.

Come si fa a calcolare il danno?

Il danno si valuta secondo l’esperienza ed eventuali banche dati. Usualmente si assegnano al danno quattro valori numerici:

1 - 2 - 3 - 4 a seconda se si ritiene il danno derivabile: lieve - medio - grave - gravissimo.

Valore 4 = GRAVISSIMO

Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità totale; Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti (MP).

Valore 3 = GRAVE

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti (MP).

Valore 2 = MEDIO

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; Esposizione cronica con effetti reversibili (MP).

Valore 1 = BASSO

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (MP).

Cosa è un decreto legislativo?

È una legge fatta dal governo che ha avuto apposita delega dal Parlamento.

Il decreto legislativo decade?

No, quello che decade dopo tre mesi è il decreto legge che è una legge che il Governo fa di propria iniziativa per una situazione di emergenza. Invece il decreto legislativo è come una legge ordinaria e non scade mai. Può essere annullata o modificata solo con un’altra legge o un altro decreto legislativo.

In cosa consiste il “nuovo modo di fare prevenzione”?

Analizzare, valutare, organizzare, controllare. Quando si doveva fare una lavorazione, normalmente si preparavano tutti gli attrezzi, si indossavano le protezioni abituali e si incominciava il lavoro come si era sempre fatto. In questo modo, se non succedeva niente di nuovo tutto filava liscio, se invece c’era qualche fattore nuovo, che non era mai capitato prima, qualcuno si faceva male. Non c’era una

valutazione iniziale e globale di quanto poteva succedere nel corso della lavorazione, non c'era un sistema aziendale dedicato alla tutela della salute e della sicurezza.

Cosa è il documento del rischio?

Il datore di lavoro deve analizzare il rischio esistente in quelle condizioni, valutare se il rischio è accettabile e fare un rapporto scritto chiamato "documento di valutazione del rischio" o anche "documento del rischio". Poi può lavorare controllando durante l'esecuzione se la valutazione risulta fatta bene, altrimenti deve rifare la valutazione del rischio e modificare il documento del rischio.

Chi sono gli attori della prevenzione?

Coloro che sono chiamati a partecipare al sistema di sicurezza aziendale o direttamente o tramite il loro rappresentante.

- Datore di lavoro
- Dirigenti e preposti
- Spp
- Medico competente
- Rls
- Lavoratori

Chi sono i dirigenti e i preposti?

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Il dirigente è chi organizza il lavoro di altre persone. Per essere dirigenti nel settore della prevenzione non è necessario avere la qualifica di dirigente ma è sufficiente avere il potere di organizzare il lavoro. Ad esempio sono dirigenti il direttore di stabilimento, il capofficina, il vicepresidente nelle scuole, il direttore dei lavori nei cantieri edili.

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto è insomma chi vigila e sorveglia che la esecuzione dei lavori avvenga secondo l'organizzazione aziendale. Ad esempio il caposquadra, il lavoratore più anziano, il docente nei laboratori.

Chi è il medico competente?

È un medico specializzato in medicina del lavoro a cui il datore di lavoro affida la "competenza" della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti.

Cosa è la sorveglianza sanitaria?

È un controllo sanitario cui vengono sottoposti i lavoratori esposti a particolari tipi di rischio. Consiste in controlli organizzativi e ambientali del medico sul posto di lavoro, in visite mediche, audiometriche, ortopediche, oculistiche ed in analisi cliniche dei liquidi biologici (sangue, urina) eseguite sui lavoratori esposti a particolari pericoli.

È obbligatoria la nomina del medico competente?

Solo nei casi previsti dalla legge (esempio le attività lavorative che espongono ad un rumore superiore a 85 dBA, o nelle quali si usa un computer per più di 20 ore alla settimana, o si è esposti ad un rischio vibrazioni significativo)

Chi è il RLS?

È un lavoratore che viene eletto dai colleghi rappresentante sindacale dei lavoratori perché si occupi in modo particolare dei problemi connessi alla tutela della salute e della sicurezza.

Quali sono i diritti del RLS?

I diritti sono: partecipazione a corso di formazione sulla sicurezza di almeno 32 ore ed a successivi aggiornamenti annuali, permessi sindacali stabiliti dal CCNL, libero accesso ai luoghi di lavoro aziendali, consultazione sulla nomina del SPP, degli addetti all'emergenza e al pronto soccorso, consultazione sulla redazione del documento del rischio cui deve avere libero accesso, presenza alle verifiche degli organi di vigilanza, diritto di richiedere l'intervento degli organi di vigilanza, partecipazione alla riunione periodica, comunicazioni da parte del medico competente.

Quali sono i doveri del RLS?

Rispettare la legge sulla privacy e sul segreto industriale. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Quali sono i compiti del RLS?

Collaborare con il datore di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza. Vigilare sull'applicazione della normativa sulla tutela del lavoro. Vagliare la congruità delle segnalazioni ricevute dai colleghi. Mantenersi aggiornato in materia di sicurezza. Invocare l'intervento dell'organo di vigilanza se necessario.

Cosa è il SPP?

Il SPP è il servizio di prevenzione e protezione, cioè un apposito nucleo di persone, anche esterno alle aziende, tranne alcune eccezioni, nominate dal datore di lavoro, che hanno il compito di collaborare con il datore di lavoro per la redazione del documento del rischio e per progettare i corsi di formazione nella sicurezza per i dipendenti.

Chi è il RSPP?

È un componente del SPP che è nominato dal datore di lavoro responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Cosa si intende per imperizia?

L'imperizia è preparazione insufficiente o incapacità. Occorre fare solo quello che si sa fare dichiarando apertamente i propri limiti e le proprie possibilità.

Cosa si intende per imprudenza?

L'imprudenza consiste nel non valutare con accortezza le conseguenze delle proprie azioni e decisioni, così da evitare inutili rischi, danni, pericoli, ecc.

Cosa si intende per negligenza?

La negligenza consiste nell'omissione degli ordinari oneri di cura attenta e scrupolosa nell'esecuzione di un lavoro, nello svolgimento di una mansione.

Chi è l'organo di vigilanza?

Gli organi di vigilanza ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 81/08 sono:

- il dipartimento di prevenzione della ASL per tutte le attività e per tutte le aziende escluse le attività estrattive di prima categoria;
- la Direzione Provinciale del Lavoro, ex Ispettorato del lavoro, per le attività di cantiere escluse le attività estrattive;
- i VVF per tutte le attività, escluse le attività estrattive, solo ai fini del rischio incendio;
- l'UMNIG per le attività estrattive di prima categoria, come ad esempio il centro trattamento olio greggio;
- l'ISPESL sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL. La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL.

Il lavoratore dipendente è assistito per tutte le malattie che gli vengono quando lavora?

Il lavoratore ha la piena assistenza INAIL solo per le malattie subite che possono essere riconducibili al suo lavoro e che sono elencate nel D.M. del 9 aprile 2008. Per le altre malattie scatta l'assistenza del SSN e quella prevista dai CCNL.

Cosa sono i DPI?

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Quando si usano i DPI?

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Cosa sono i mezzi di protezione collettiva?

Sono dispositivi di protezione che non vanno indossati e che proteggono tutti i lavoratori di una certa area: ad esempio le tettoie di protezione contro la caduta di pietre, le reti per raccogliere i lavoratori che cadono dall'alto, un parapetto ecc.

Quali sono i requisiti di un DPI?

- essere marcati CE;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- potere essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Cosa è la marcatura CE?

La marcatura CE è una marcatura che il fabbricante del prodotto mette sui propri prodotti per attestare che ha rispettato i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla comunità europea per quel prodotto. È cioè una autocertificazione.

La consegna del DPI assolve il datore di lavoro da ogni responsabilità?

No, il datore di lavoro, dopo la consegna, ha l'obbligo di vigilare affinché i DPI vengano usati. La vigilanza deve essere come quella del buon padre di famiglia che arriva a punire i figli che non ubbidiscono e che non tollera che diventino abituali azioni pericolose quali quella del mancato utilizzo del DPI. In caso che il lavoratore insista a non utilizzare il DPI occorre attivare le procedure di richiamo, censura, multa, licenziamento secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di disobbedienza senza giustificato motivo.

Quali sono gli obblighi del lavoratore riguardo i DPI?

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

I lavoratori:

- a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI?

Il lavoratore può essere sanzionato dall'organo di vigilanza se non usa i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro con l'ammenda di €.150,00, da rivalutare ogni cinque anni in misura pari all'indice Istat dei prezzi a consumo.

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative - necessarie per l'applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge - di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.

A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi" - basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l'uomo; *valutazione* che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.¹

La *valutazione* dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo della azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno una volta all'anno (nelle realtà che hanno più di 15 dipendenti) è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.

Il datore di lavoro si avvale, per l'attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.

A tal fine essi debbono:

- dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;
- consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
- vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.

Essi devono curare, altresì:

- l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza;
- l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica;
- l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza;
- la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta;
- l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti;
- l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti "professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno venti ore settimanali;
- l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.

L'inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

Obblighi e diritti dei lavoratori

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri lavoratori e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo (art. 20, comma 2):

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo
- f) di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
- g) situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- h) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- k) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, inoltre, devono (art. 20 , comma 3) esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori hanno il diritto:

- in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa e non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, di prendere misure per evitare le conseguenze di tale pericolo e non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

L'inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge, come da art. 59:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3

Compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge i seguenti principali compiti:

- individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
- coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
- programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
- è interessato, in genere, su ogni questione - concernente la sicurezza del lavoro in azienda.

Il Servizio cura, inoltre, il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante:

- la proposizione di misure preventive;
- l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;
- l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;
- l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Sorveglianza sanitaria

Nel caso in cui l'azienda svolga lavorazioni che richiedono la sorveglianza sanitaria dei lavoratori l'azienda ha l'obbligo di nominare un medico competente.

Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti di ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:

- disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
- esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
- istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
- fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;

Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.

L'inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l'individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Informazione e formazione dei lavoratori

Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione e formazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell'art. 36-37 del D.lgs. n° 81/2008, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:

- a) ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b) alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
- d) ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- e) alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- f) al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).

In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una formazione specifica a favore dei lavoratori.